



## **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL SEGRETARIO E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE**

L'Assemblea Regionale del Partito Democratico, **riunitasi il 21 luglio 2009**, approva il seguente regolamento per le procedure di elezione del Segretario Regionale e dell'Assemblea Regionale, ai sensi del vigente Statuto del Partito e del Regolamento Nazionale approvato il 26 giugno.

### **I. Convocazione e svolgimento della Convenzione regionale, delle Convenzioni Provinciali per l'elezione della Convenzione Regionale e delle riunioni di Circolo**

#### **Articolo 1**

##### **(Convocazione del procedimento elettorale)**

1. La Prima Convenzione regionale del Partito Democratico è convocata per il giorno 08 ottobre 2009 .
2. Le Convenzioni provinciali per l'elezione della Convenzione Regionale si dovranno svolgere entro il 4 ottobre.
3. La Convenzione regionale si svolge sulla base della presentazione delle candidature alla carica di Segretario e del confronto sulle relative linee politico-programmatiche, ai sensi delle disposizioni previste dallo Statuto.
4. La data di svolgimento dell'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale è fissata per il giorno 25 ottobre.

#### **Articolo 2**

##### **(Commissione regionale e Commissioni provinciali)**

1. La Commissione Regionale e le Commissioni provinciali elette ai sensi degli artt. 2. e 15. del Regolamento Nazionale svolgono le loro funzioni anche in merito al procedimento previsto nel presente regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea Regionale.

#### **Articolo 3**

##### **(Presentazione delle candidature a Segretario regionale)**

1. Entro le ore 20.00 del 31 luglio vengono depositate presso la Commissione regionale le candidature alla carica di Segretario regionale e le relative linee politico-programmatiche. Tutte le candidature debbono essere sottoscritte: da almeno il 10% dei componenti l'assemblea regionale uscente oppure da un numero di iscritti pari all'1% degli iscritti certificati nella regione e comunque non meno di 150.
2. La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità di diritti.

3. L'ordine di presentazione delle candidature sarà assunto anche come ordine di illustrazione delle candidature stesse, e delle relative linee politico-programmatiche, nel corso delle Convenzioni provinciali e delle Riunioni di Circolo.

#### **Articolo 4**

##### **(Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo)**

1. Le riunioni di circolo convocate ai sensi dell'Art. 4. del regolamento nazionale, discutono e votano anche sulle proposte di candidatura alla Segreteria regionale ed eleggono i delegati alla "Convenzione Provinciale per l'elezione della Convenzione Regionale" così come previsto nel presente articolo.
2. Le riunioni di Circolo si svolgono non oltre il 30 settembre.
3. Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo (territoriale e di ambiente) e possono essere eletti negli organismi dirigenti o di garanzia, nonché essere delegati ad una Convenzione di livello superiore, tutti gli iscritti al partito regolarmente registrati alla data del 21 luglio 2009.
4. Gli iscritti ai Circoli *on line*, regolarmente registrati, hanno diritto di partecipare con diritto di parola e di elettorato attivo e passivo alle riunioni dei Circoli territoriali o di ambiente da essi indicati all'atto dell'iscrizione come sede di esercizio dei propri diritti, ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto.
5. In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura. Fa parte della Presidenza un membro della Commissione provinciale o un suo delegato esterno alla stessa che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.
6. In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.
7. Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.
8. Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.
9. Nel corso dello svolgimento della riunione, ed entro un termine fissato dalla Presidenza, vengono presentate le liste dei delegati alla "Convenzione provinciale per l'elezione della Convenzione Regionale", collegate alle candidature alla Segreteria regionale. Nella sua composizione ciascuna lista deve rispettare i principi dell'alternanza di genere. Possono essere delegati anche iscritti appartenenti ad altri Circoli della stessa Provincia. È possibile presentare più liste di delegati collegate allo stesso candidato alla Segreteria regionale: in questo caso il presentatore della mozione regionale dovrà autorizzarle.
10. La convocazione della riunione deve essere spedita a tutti gli iscritti al circolo almeno 5 giorni prima dello svolgimento, e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive da collocare in orario di norma non lavorativo e dunque di preferenza dopo le ore 18.00 o nel fine settimana. Il programma

dei lavori deve prevedere due momenti di discussione: il primo sul Segretario e le mozioni Nazionali, il secondo sul Segretario e sulle mozioni regionali. I due momenti devono essere distinti. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto. Agli iscritti verranno distribuite due schede, una per l'elezione dei delegati alla convenzione provinciale collegati alle mozioni nazionali, l'altra per l'elezione dei delegati alla Convenzione Provinciale collegati alle mozioni regionali.

11. E' compito della Commissione regionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di circolo.
12. Il numero dei delegati da indicare in ciascuna riunione di Circolo è stabilito dalla Commissione provinciale, sulla base dei criteri fissati dalla Commissione regionale.
13. La Commissione provinciale, acquisiti tutti i verbali delle Riunioni di Circolo, procede innanzitutto all'assegnazione dei seggi spettanti al complesso delle liste collegate a ciascun candidato a Segretario regionale. A tal fine si utilizza il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. Il numero dei delegati da assegnare alla lista o alle liste collegate a ciascun candidato a Segretario regionale è ottenuto dividendo il complesso dei voti da essa o da esse riportati per il quoziente naturale, ovvero il totale dei voti validi divisi per il numero dei delegati da eleggere, ed assegnando i seggi eventualmente così non assegnabili alle liste con i maggiori resti. Nel caso in cui vi siano più liste collegate al medesimo candidato, il complesso dei seggi ad esse attribuito viene tra loro ripartito con il medesimo metodo del quoziente naturale e dei resti più alti.
14. La Commissione provinciale procede quindi alla distribuzione nei singoli circoli dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circolo attribuendo a ciascuna lista di circolo tanti seggi quanti quozienti naturali di circolo interi essa abbia conseguito in quel circolo. Il quoziente di circolo è dato dalla divisione tra la somma dei voti validamente espressi nel circolo e il numero di seggi da assegnare nel circolo stesso. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti al circolo. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dal circolo con il minor numero di iscritti. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al comma 12. Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nei circoli ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo alla attribuzione di seggi. I seggi spettanti a ciascuna lista di circolo vengono assegnati ai candidati in base all'ordine di presentazione nella lista stessa.

## **Articolo 5**

### **(Modalità di svolgimento delle "Convenzioni provinciali per l'elezione della Convenzione regionale")**

1. La "Convenzione provinciale per l'elezione della convenzione regionale" è costituita dall'insieme dei delegati eletti dalle riunioni di Circolo.
2. In apertura della Convenzione provinciale, su proposta del segretario, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori, e che veda la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura. Fa parte della Presidenza un membro, o un delegato della

Commissione regionale, che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.

3. In apertura della Convenzione provinciale vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione.
4. Le modalità e i tempi di svolgimento delle Convenzioni provinciali devono garantire la più ampia possibilità di intervento ai delegati, secondo le modalità previste per le riunioni dei circoli.
5. Nel corso dello svolgimento della Convenzione provinciale, ed entro un termine fissato dalla Presidenza, vengono presentate le liste dei delegati alla Convenzione regionale, collegate alle candidature alla Segreteria regionale.
6. La convocazione della Convenzione provinciale deve essere spedita a tutti i delegati almeno 3 giorni prima dello svolgimento e deve contenere il giorno e l'orario di inizio della seduta, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di chiusura delle votazioni.
7. Il numero dei delegati da eleggere in ciascuna Convenzione provinciale è stabilito preventivamente dalla Commissione regionale.
8. Il numero dei delegati spettante ad ogni mozione collegata a ciascun candidato Segretario è assegnato proporzionalmente in base al numero dei voti ottenuti nelle riunioni di circolo sulla base del metodo del quoziente naturale (totale dei voti diviso per il numero dei delegati da eleggere) e dei migliori resti. I delegati sono assegnati alle liste sulla base dei consensi ottenuti da ciascuna lista mediante il riparto proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti.
9. La delegazione di ogni mozione deve rispettare, nella sua composizione, il principio dell'alternanza di genere. Possono essere delegati anche iscritti appartenenti ad altre Province della Regione o eletti nella Regione. È possibile presentare più liste di delegati collegate allo stesso candidato alla Segreteria regionale. In questo caso, fermo restando il numero dei delegati assegnati ad ogni mozione e il principio dell'alternanza di genere, questi vengono ripartiti tra le varie liste della stessa mozione sulla base del metodo del quoziente naturale (totale dei voti ottenuti diviso per il numero dei delegati da eleggere) e dei migliori resti. Partecipano al voto per la scelta dei delegati di ciascuna mozione alla convenzione regionale, i soli delegati alla convenzione provinciale eletti nelle liste collegate alla medesima mozione e al medesimo candidato a Segretario regionale. I seggi spettanti a ciascuna lista sono assegnati ai candidati secondo l'ordine di presentazione nella stessa lista.

## **Articolo 6**

### **(Compiti della Commissione regionale)**

1. La Commissione regionale, nominata ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, procede, entro il 5 agosto, alla definizione dei delegati spettanti a ciascuna Unione Provinciale, assegnandone il 50% in ragione dei voti ottenuti dal Partito Democratico nelle elezioni del 2008 per la Camera dei Deputati, e il 50% in ragione del numero degli iscritti. Non vengono attribuiti delegati in ragione degli iscritti alle Province i cui iscritti non sono regolarmente certificati.
2. La Commissione regionale detta altresì i criteri di composizione delle "Convenzioni provinciali per l'elezione della convenzione regionale", sulla base dei quali le Commissioni provinciali procederanno alla indicazione del numero dei delegati da eleggere in ciascuna riunione di Circolo.
3. La Commissione regionale predispone il modello di verbale sulla base del quale registrare i risultati delle votazioni nelle riunioni di Circolo e nelle Convenzioni provinciali.

4. La Commissione regionale assicura che un suo membro, o un delegato, partecipino allo svolgimento delle Convenzioni provinciali.
5. La Commissione regionale promuove l'apertura della seconda fase del procedimento di elezione del Segretario regionale e dell'Assemblea regionale. La data di svolgimento dell'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale, è fissata per il giorno 25 ottobre.

## **Articolo 7 (Composizione della Convenzione regionale)**

1. La Convenzione regionale è composta da:
  - a) 300 delegati eletti nelle Convenzioni provinciali.
  - b) Dai delegati per funzione: il Segretario regionale e i candidati alla carica di Segretario regionale; i componenti della Commissione regionale, il Presidente della Commissione di garanzia.

Alla Convenzione regionale partecipano, in qualità di invitati, i componenti della Commissione Nazionale di Garanzia.

## **Articolo 8 (Svolgimento della Convenzione regionale)**

1. In apertura della Convenzione regionale, su proposta del Segretario, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che veda la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura.
2. In apertura della Convenzione, la Commissione regionale comunica ufficialmente i risultati delle votazioni svoltesi nelle riunioni di Circolo e, sulla base di quanto stabilito dallo Statuto regionale (art. 10, comma 5), determina il numero dei candidati ammessi alla seconda fase del procedimento di elezione del Segretario regionale, ovvero "i tre candidati che abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province".
3. In apertura della Convenzione regionale vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione.

## **Articolo 9 (Dibattito politico e programmatico nel corso della Convenzione Regionale)**

1. Le modalità e i tempi di svolgimento della Convenzione regionale devono garantire la più ampia possibilità di intervento ai delegati.
2. La Convenzione regionale istituisce una o più Commissioni tematiche con il compito di elaborare ipotesi di modifica dello Statuto, del Codice etico o del Manifesto dei valori, le quali saranno trasmesse alla Assemblea Regionale eletta il successivo 25 ottobre.

## **Articolo 10 (Elezione del Segretario e dell'Assemblea Regionale)**

1. Il numero dei componenti l'Assemblea Regionale è fissato nel doppio del numero dei componenti l'Assemblea Nazionale attribuiti alla Puglia ai sensi dell'Art. 10 comma 1. del Regolamento nazionale.
2. La Commissione regionale, ai sensi degli artt. 10; 13 dello Statuto regionale, entro il 5 settembre, definisce la ripartizione territoriale dei componenti l'Assemblea regionale definendone il numero dei seggi spettanti alle province e ai collegi in cui ciascuna di esse è articolata. Tale ripartizione viene effettuata proporzionalmente per il 50% sulla base della popolazione residente e per il restante 50% sulla base dei voti ricevuti dal Partito Democratico nelle elezioni del 2008 per la Camera dei Deputati così come stabilito dal regolamento nazionale.
3. La Commissione nazionale determina i confini di ciascun collegio assumendo, di norma, i confini provinciali o i confini dei territori corrispondenti ai coordinamenti territoriali del Partito. La Commissione nazionale, sentita la Commissione provinciale, determina anche i confini di eventuali collegi sub-provinciali, qualora questo sia reso necessario dal numero di seggi spettanti alla relativa provincia.
4. In ciascun collegio possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria. Sono ammesse le liste presenti in almeno la metà dei collegi regionali comunque distribuiti in almeno tre province. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 50 iscritti in ciascun collegio.
5. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l'elenco dei candidati presso la Commissione regionale, entro le ore 20.00 del 12 ottobre. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, essa intenda collegarsi. Entro due giorni dalla presentazione delle liste, le Commissioni regionali accertano l'accettazione del collegamento da parte del candidato alla segreteria regionale.
6. Ciascuna commissione regionale, accertati i collegamenti tra candidati alla Segreteria e liste di candidati all'Assemblea regionale, predispone il modello di scheda per ciascun collegio, sulla base dei criteri indicati dalla Commissione nazionale.
7. Ciascuna commissione provinciale, entro il 21 settembre, determina il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base di criteri di omogeneità territoriale e demografica, prevedendo di norma una sezione per ogni Comune ad eccezione dei Comuni superiori ai 30.000 abitanti.
8. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste, secondo il metodo del quoziente naturale (totale dei voti validi del collegio / numero dei seggi del collegio), attribuendo tanti seggi quanti sono i quozienti pieni ottenuti da ciascuna lista. I voti residui non utilizzati vengono conteggiati a livello di circoscrizione regionale, assegnando, con il medesimo metodo, i seggi non ancora attribuiti. Gli ulteriori seggi non attribuiti sulla base di un quoziente pieno, vengono assegnati alle liste che abbiano riportato i migliori resti. I seggi così assegnati vengono poi attribuiti ai collegi che non abbiano ancora visto assegnati tutti i propri seggi spettanti, e alle liste che abbiano conseguito il miglior rapporto tra voti residui e quoziente di collegio.
9. A conclusione delle operazioni di voto in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale che viene immediatamente trasmesso alla Commissione provinciale, la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali dei collegi, li trasmette alla Commissione regionale, per le operazioni di calcolo di propria competenza e la proclamazione degli eletti all'Assemblea Regionale.
10. I membri dell'Assemblea regionale vengono eletti sulla base dell'ordine di presentazione nella lista.

## **Articolo 11 (Diritto e modalità di voto)**

1. Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea Regionale, tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, rientrano nei requisiti di cui all'art. 2, comma 3, dello Statuto, ovvero le elettrici e gli elettori che sono registrati nell'Albo degli elettori e delle elettrici del Partito Democratico, o che, prima di esprimere il proprio voto, dichiarino e sottoscrivano la richiesta di registrazione.
2. La Commissione nazionale predispone il modello per la registrazione degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza dell'elettore, e un eventuale indirizzo di posta elettronica. Il modello della registrazione contiene altresì l'esplicita autorizzazione dell'elettore all'uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull'attività del Partito Democratico.
3. L'elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea Regionale.

## **Articolo 12 (Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario)**

1. La Commissione Regionale, acquisiti tutti i verbali dalle commissioni provinciali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 14 giorni.
2. L'Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, elegge il proprio Presidente ai sensi del. Art. 13 comma 5. dello Statuto regionale.
3. Il Presidente dell'Assemblea Regionale proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea Regionale eletti nelle liste a lui collegate.
4. Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il Presidente dell'Assemblea regionale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

## **II. Le garanzie congressuali**

### **Articolo 13 (Anagrafe degli iscritti)**

1. La Direzione Nazionale del Partito, all'atto della costituzione della Commissione nazionale, affida alla Commissione stessa la responsabilità di accesso e vigilanza sull'anagrafe degli iscritti e sull'Albo degli elettori.
2. L'anagrafe è redatta dall'ufficio adesioni provinciale e certificata dalla Commissione provinciale di garanzia che la ratifica con il voto della maggioranza dei 2/3 dei componenti. L'anagrafe così certificata viene trasmessa all'ufficio adesioni regionale e nazionale. Qualora la Commissione provinciale di garanzia non approvi, come precedentemente stabilito con il voto della maggioranza dei 2/3 dei componenti l'anagrafe, sarà compito della Commissione regionale di garanzia esaminare ed approvare l'anagrafe provinciale con la stessa maggioranza.

3. L'assegnazione dei delegati alle diverse Convenzioni provinciali è stabilito sulla base dei criteri di cui all'art. 6, comma 1 del presente Regolamento.
4. Le commissioni per l'Anagrafe, ove costituite, e in loro assenza le Commissioni di Garanzia collaborano, fino all'insediamento delle Commissioni nazionale e provinciali, con gli organi dei coordinamenti territoriali e delle Unioni regionali al fine di assicurare la formazione degli elenchi degli iscritti e la loro trasmissione ai livelli regionali e nazionali. Tali elenchi, risultanti dall'Anagrafe, debbono consentire l'identificazione degli aventi diritto al voto.
5. La Commissione nazionale ha il compito di acquisire gli elenchi nominativi degli iscritti.
6. I Circoli hanno l'obbligo di presentare al Coordinamento provinciale/territoriale gli elenchi completi dei propri iscritti.  
In caso di presunte irregolarità gli iscritti possono presentare – entro 2 giorni dalla pubblicazione degli elenchi - formale reclamo alla Commissione provinciale. La Commissione è tenuta a pronunciarsi entro due giorni. Contro la decisione, o in caso di inerzia, può essere proposto motivato ricorso alla Commissione regionale di Garanzia.
7. La Commissione nazionale di garanzia è incaricata di redigere entro il 21 luglio 2009 il regolamento di cui all'articolo 42 dello Statuto nazionale del partito ed in particolare di disciplinare le modalità di accesso ai dati contenuti nell'Anagrafe degli iscritti da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, dei candidati ad elezioni interne e dei candidati del Partito democratico a cariche istituzionali elettive, avendo cura di definire le procedure atte a garantire ai candidati su basi paritarie la possibilità di comunicare con gli iscritti.

#### **Articolo 14 (Le garanzie)**

1. La commissione regionale provvede a disciplinare la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario e, allo scopo di garantire pari opportunità tra i candidati, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.
2. Le commissioni per la Convenzione, ai vari livelli, hanno il compito di garantire che la procedura di elezione del Segretario e dell'Assemblea Regionale si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dal regolamento, a tutte le mozioni politiche.
3. Sulla base di quanto previsto dal regolamento di autodisciplina della campagna elettorale per le elezioni del 14 ottobre 2007, la Commissione Nazionale di Garanzia approva, entro il 21 luglio 2009, il regolamento che disciplina i limiti di spesa e la trasparenza relativa ai contributi e alle spese sostenute dai candidati ispirandosi ai principi di sobrietà e correttezza di cui al punto 3, lettera d del Codice Etico.
4. Eventuali contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di Circolo e delle Convenzioni vanno rivolte alle Commissioni competenti in merito.
5. I ricorsi riguardanti richieste di annullamento, per gravi irregolarità, di Convenzioni provinciali, o di singole decisioni da essi prese, vanno presentati entro 2 giorni dallo svolgimento di tali Convenzioni alla Commissione regionale che è chiamata a decidere, in modo insindacabile, entro i 2 giorni successivi.
6. I ricorsi riguardanti le riunioni di Circolo vengono sottoposti, con le stesse modalità, alle Commissioni provinciali e, in seconda istanza, a quelle regionali.

**Articolo 15**  
**(Elezione dei Segretari Provinciali e di Circolo)**

1. Le elezioni degli organismi dirigenti di circolo, cittadini e Provinciali si terranno tra il 15 novembre 2009 e il 17 gennaio 2010 secondo le modalità previste agli Artt. 6; 7; 8 dello Statuto Regionale e ai sensi del "Regolamento Elettorale dei circoli, delle Unioni cittadine e provinciali".
2. In ogni caso gli iscritti che hanno diritto di voto sono quelli regolarmente registrati alla data del 21 luglio 2009.

**Articolo 16**  
**(Norme finali)**

1. Alla commissione regionale è demandato il compito di intervenire con appositi indirizzi e norme esplicative del regolamento approvato.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda al Regolamento per l'Elezione del Segretario e dell'Assemblea Nazionale, approvato in data 26/06/09 dalla Direzione nazionale.